



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0002083 del 19 settembre 2016

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/910, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 387/DDA/FP)**

Con istanza DDA/910, pervenuta in data 15 settembre 2016 (prot. n. DDA/0002073), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato giusta delega delle società BIM Distribuzion S.r.l., Eagle Pictures S.p.A., Lucky Red S.r.l., Rai Cinema S.p.A., Videa S.p.A., detentrici dei diritti d'autore e dei diritti connessi sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://altadefinizione.black>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Our Little Sister*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Remember*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Il caso Spotlight*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Suffragette*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Al di là delle montagne*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*SWOP*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Point Break*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*The Divergent Series - Allegiant*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Race: il colore della vittoria*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Nonno Scatenato*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*The Dressmaker: il diavolo è tornato*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Il Piccolo Principe*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Carol*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*The Eichmann Show*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Lo chiamavano Jeeg Robot*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*Heidi*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*The Boy and the beast*”, alla pagina *internet* <omissis>
- “*La corrispondenza*”, alla pagina *internet* <omissis>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### *Direzione Contenuti Audiovisivi*

- “*The Hateful Eight*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Gods of Egypt*” alla pagina internet <omissis>
- “*Legend*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Un paese quasi perfetto*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Veloce come il vento*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Troppo napoletano*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Le confessioni*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Macbeth*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Mister Chocolat*”, alla pagina internet <omissis>
- “*Suite francese*”, alla pagina internet <omissis>
- “*The imitation game*” alla pagina internet <omissis>
- “*Mon Roi*”, alla pagina internet <omissis>

FAPAV, dichiara, inoltre, che: “*L’analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato.*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società WhoisGuard, Inc., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede in Panama, per conto di un soggetto non rintracciabile, gli indirizzi email sono c11adb1b6e4c448283b9a4d9f13271fb.protect@whoisguard.com e altadefinizione@safe-mail.net;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati in Arizona, Stati Uniti d’America.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alle circostanze che l'istanza è stata presentata da un'associazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), del Regolamento e che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione di inibizione dell'accesso da parte dell'Autorità con delibera n. 121/15/CSP, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* [altadefinizione.black](http://altadefinizione.black) da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/910**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/910, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 3 ottobre 2016**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore